



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 12.03.2012
C(2012) 1483 final

Signor Presidente,

La Commissione europea si scusa per l'estremo ritardo con cui risponde al Senato della Repubblica che ringrazia per il parere espresso sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate {COM(2011) 127 def.}.

Alle osservazioni del Senato la Commissione desidera apportare qualche precisazione.

Per quanto riguarda il principio di sussidiarietà, si richiama l'attenzione sull'intento della proposta di regolamento, ovvero istituire un corpus comune di norme di diritto internazionale privato applicabili agli aspetti patrimoniali delle unioni registrate limitatamente alle situazioni aventi carattere transnazionale. Un tale corpus garantirà ai partner certezza del diritto e prevedibilità. La proposta si occupa quindi degli effetti patrimoniali dello scioglimento, per separazione o morte del partner, di un'unione registrata in situazioni transnazionali e non incide affatto sul diritto sostanziale degli Stati membri. Alla luce dei problemi che i cittadini incontrano in questo ambito, illustrati nella relazione sulla valutazione d'impatto {SEC(2011) 327 def.}, tali obiettivi possono essere realizzati solo a livello di Unione europea.

La base giuridica della proposta di regolamento è l'articolo 81, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) che contempla misure relative al diritto di famiglia aventi implicazioni transnazionali. Il concetto di "unione registrata" è riconducibile alla materia del diritto di famiglia proprio perché si sostanzia in un rapporto familiare tra gli interessati strettamente collegato al concetto di famiglia.

La proposta rispetta i diritti sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali, in particolare l'articolo 7 (rispetto della vita privata e della vita familiare), l'articolo 9 (diritto di sposarsi e di costituire una famiglia), l'articolo 17 (diritto di proprietà), l'articolo 21 (non discriminazione) e l'articolo 47 (diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale).

L'articolo 2 definisce, ai fini del regolamento, l'unione registrata come un "regime legale di comunione di vita tra due persone registrato da un'autorità pubblica". La proposta disciplina unicamente gli effetti patrimoniali transnazionali delle unioni registrate e ribadisce che il regolamento non si applica all'unione di fatto. La proposta non incide inoltre sul diritto di famiglia sostanziale degli Stati membri in quanto si occupa delle conseguenze pragmatiche delle unioni registrate nell'intento di garantire certezza giuridica alle coppie internazionali, e

*Sen. Renato SCHIFANI
Presidente
Senato della Repubblica
Palazzo Madama
IT - 00100 ROMA*

ancor meno incide sul riconoscimento di questo istituto giuridico, come espressamente dichiarato all'articolo 1, paragrafo 3, lettera a), che esclude gli effetti personali dell'unione registrata dal campo di applicazione del regolamento. Disciplinando unicamente gli effetti patrimoniali dell'unione registrata e non incidendo sul riconoscimento di questo istituto, la proposta fa salva la normativa in materia di stato civile di competenza degli Stati membri.


L'articolo 24 della proposta di regolamento stabilisce che non possono essere negati il riconoscimento e l'esecuzione di una decisione riguardante, in tutto o in parte, gli effetti patrimoniali di un'unione registrata per il solo motivo che la legge dello Stato membro richiesto non contempla l'istituto dell'unione registrata o non gli attribuisce gli stessi effetti patrimoniali. A parte questa circostanza relativa a una differenza nella legge applicabile, la proposta ribadisce i motivi per il non riconoscimento delle decisioni (articolo 22) già contemplati dal regolamento (CE) n. 44/2001 (articolo 34).

Per giunta la proposta prevede una disposizione sull'ordine pubblico del foro (articolo 18) che si permette di rifiutare l'applicazione di una legge straniera ove questa risulti incompatibile con l'ordine pubblico del foro, ma non se la legge del foro non contempla l'unione registrata.

La Commissione ha adottato due proposte separate, l'una riguardante gli effetti patrimoniali per le coppie costituite da un'unione registrata, l'altra per le coppie sposate, e ritiene che questi due strumenti distinti tengano debitamente conto delle peculiarità di ciascun tipo di unione. La Commissione non può quindi accogliere il suggerimento del Senato della Repubblica italiana di inserire la disciplina dei rapporti patrimoniali tra coniugi dello stesso sesso (sposati) all'interno di questa proposta di regolamento piuttosto che nella proposta di regolamento relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi {COM(2011) 126 def.}.

La Commissione spera, con questi chiarimenti, di aver dissipato le riserve del Senato e si augura di proseguire, in futuro, un dialogo così costruttivo.

Voglia gradire, signor Presidente, i sensi della mia più alta stima.



Maroš Šefčovič
Vicepresidente